Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73 | ROMA - Martedì, 8 novembre 1932 - ANNO XI | Numero 257

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 luglio 1932, n. **1404**.
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri . . . . Pag. 5049

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. **1405**.
Approvazione della convenzione addizionale 18 agosto 1932 per la parziale modifica degli atti di concessione della ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio e per l'armamento, completamento ed esercizio del secondo tronco Massalombarda-Imola. Pag. 5053

REGIO DECRETO-LEGGE 8 settembre 1932, n. **1406**.
Trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo . . . . Pag. 5053

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 novembre 1932, n. **1407**.
Provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica . . . . Pag. 5054

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. **1408**.
Erezione in ente morale della Fondazione « Premio pittore Giovanni Battista Dell'Era », in Treviglio . . . Pag. 5055

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1932.
Norme per i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Jugoslavia . . . . Pag. 5056

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5056

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: 37° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . Pag. 5064

Ministero delle finanze: Accreditamento di notai . . Pag. 5064

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DELL'8 NOVEMBRE 1932-XI:

Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 1940 delle cinque serie, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in forza del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e del R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e di quelli 1941 delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in forza del R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e del R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 27, 29 e 31 ottobre, e 2, 3 e 5 novembre 1932.

(6878)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 luglio 1932, n. **1404**.

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato col R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

Veduto il R. decreto 2 luglio 1922, n. 1187;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398;

Veduto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 23, 217, 220, 223, 224, 225, 228 a 233, 239, 240, 246, 249, 261 e 262 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato col R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, sono modificati come appresso.

Gli articoli 235, 236, 237 e 250 del detto regolamento sono soppressi.

Gli articoli 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241 a 245, 246, 247, 248, 249, 251 a 261 variano di numerazione come appresso.

Art. 23. — *Indennità di vestizione.*

Agli ammessi nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri è corrisposta una indennità di vestizione di L. 600.

Tale indennità è accreditata al conto di massa dell'agente per la quota di L. 400 dopo avvenuta la provvista del vestiario e del corredo uniforme, eseguita dall'Amministrazione sino alla concorrenza di detta somma. L'accreditamento della residua quota di L. 200 ha luogo dopo avvenuta la conferma a guardia effettiva ed eseguita la provvista del vestiario e corredo uniforme ancora occorrente sino a concorrenza della quota stessa. La detta indennità e, quindi, le due quote di essa, devono essere assoggettate alla riduzione del 12% a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Nel caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, l'avanzo eventuale di detta indennità disponibile sul conto di massa dell'agente ed il ricavato della vendita a prezzo di stima del vestiario e corredo uniforme acquistato con la cennata indennità, e ritirati all'agente perchè a lui non strettamente necessari, sono versati all'Erario in conto entrate eventuali del Tesoro.

TITOLO IV. — Amministrazione.

Capo I. — *Amministrazione dei crediti di massa.*

Art. 216. — *Massa individuale - Importo - Dimostrazione* (invariato).

Art. 217. — *Costituzione.*

Il credito di massa è costituito:

1° con la indennità di vestizione di L. 600 o con la quota di minore importo provvisoriamente accreditata a norma dell'art. 23, ridotte del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

2° con le ritenute mensili ordinarie e straordinarie sulle paghe;

3° con i versamenti volontari autorizzati per completare più sollecitamente il credito;

4° con l'importo degli oggetti di vestiario e di corredo ritirati agli agenti a prezzo di stima, purchè in istato di servibilità.

Art. 220. — *Obblighi delle Direzioni.*

È obbligo di ciascuna Direzione di curare che il credito di massa degli agenti posti sotto la sua dipendenza sia sollecitamente costituito e, quindi, costantemente mantenuto nella integrale somma stabilita.

Le Direzioni curano altresì che la indennità di vestizione di L. 600, con la riduzione del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sia accreditata al conto dell'agente nelle due successive quote di L. 400 e di L. 200, con la riduzione del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, appena dopo eseguita la provvista presso le manifatture carcerarie del vestiario e del corredo uniforme a carico delle rispettive quote indicate; che le ritenute mensili siano effettuate all'atto in cui si corrispondono le paghe e che il credito venga sollecitamente reintegrato dopo i prelevamenti autorizzati.

Art. 223. — *Trasferimento dei crediti di massa.*

Appena un agente cessa per qualsiasi causa d'appartenere ad uno stabilimento, viene chiuso il suo conto di massa.

Se è destinato ad altro stabilimento, vengono passati a quest'ultimo le partite di conto corrente ed il libretto personale dell'agente, debitamente chiuso e da lui munito di firma per benestare.

Il credito di massa disponibile dell'agente è trasmesso alla Direzione dello stabilimento di destinazione, mediante postagiro.

Se l'agente trasferito è in debito verso la massa, la Direzione cui apparteneva ne viene rimborsata da quella di destinazione, mediante invio della somma nel modo suindicato.

Art. 224. — *Saldo dei debiti di massa.*

L'agente, che cessando dal servizio per qualsiasi motivo lascia la sua massa in debito, viene sottoposto alla trattenuta della quota disponibile di paga, d'indennità vestiario e degli altri assegni di cui sia in credito, nonchè dei migliori oggetti di vestiario uniforme a lui non strettamente necessari, che si valutano a prezzo di stima, fino alla concorrenza del debito.

Pel ricupero del residuo si può ricorrere anche all'azione civile e solo nel caso di comprovata miserabilità e quando non risulti responsabilità della Direzione per avere omesso le trattenute e le altre pratiche necessarie verso il debitore, si dichiara inesigibile con decreto del Ministero, da registrarsi alla Corte dei conti.

La sistemazione del credito inesigibile ha luogo a norma del successivo art. 261.

Capo II. — *Fondo generale del Corpo.*

Art. 225. — *Costituzione.*

Il fondo generale del Corpo è costituito dalla Massa generale del Corpo composta coi crediti individuali di massa degli agenti e dai profitti relativi.

Art. 228. — *Operazioni con la Cassa depositi e prestiti.*

Le somme della Massa generale da depositare nella Cassa depositi e prestiti in seguito a ordine del Ministero, o di propria iniziativa dalle Direzioni quando le riscontrino superiori ai normali bisogni del servizio, sono trasmesse mediante operazioni di conto corrente postale al Ministero, che provvede alle ulteriori operazioni per il deposito nella Cassa predetta.

Art. 229. — *Competenza della gestione.*

La gestione del fondo generale di massa e dei profitti è tenuta dalle Direzioni degli stabilimenti carcerari e della Scuola d'istruzione per la parte attinente al personale di custodia alla rispettiva dipendenza, per mezzo del funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile ed, in sua mancanza, dall'Autorità dirigente.

La parte versata nella Cassa depositi e prestiti ed i profitti sono amministrati dal Ministero, che ne tiene la gestione per mezzo di un funzionario di ragioneria della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 230. — *Partite di attivo e di passivo per le Direzioni carcerarie.*

Nella contabilità del fondo generale del Corpo per quanto riguarda la gestione tenuta dalle Direzioni degli stabilimen-

ti carcerari e della Scuola d'istruzione, le partite di attivo e di passivo si suddividono nel modo seguente:

Massa — Entrata:

1° Indennità di vestizione, ritenute ordinarie e straordinarie;

2° Indennità cavallo agli agenti montati;

3° Importo della vendita degli effetti di vestiario e corredo ritirati agli agenti congedati dal Corpo e rimasti in debito;

4° Rimborso dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono trasferiti altrove ed importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti.

Uscita:

1° Importo libretti di conto corrente e dei risarcimenti di danni causati dagli agenti all'armamento e ad essi imputabili;

2° Importo oggetti di vestiario e di corredo; di cavalli; di bardature, ecc.;

3° Prelevamenti autorizzati;

4° Crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o altrove trasferiti; rimborso dei debiti di massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti.

Profitti. — Entrata:

1° Interessi sui fondi in deposito nella Cassa postale;

2° Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale od espulsi;

3° Prestiti concessi agli agenti e rimborsi relativi;

4° Contributi per i prestiti;

5° Casuali, sussidi, borse di studio.

Uscita:

1° Interessi sui fondi in deposito nella Cassa postale;

2° Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale od espulsi;

3° Prestiti concessi agli agenti e rimborsi relativi;

4° Contributi per i prestiti;

5° Casuali, sussidi, borse di studio.

Art. 231. — *Partite di attivo e di passivo per l'Amministrazione centrale.*

Nella contabilità del Fondo generale del Corpo, per quanto riguarda la gestione tenuta dall'Amministrazione centrale presso il Ministero, le partite di attivo e di passivo si suddividono nel modo seguente:

Massa. — Entrata:

1° Crediti generali di massa versati dalle Direzioni carcerarie per il deposito nella Cassa depositi e prestiti;

2° Rimborso di anticipazioni fatte ai profitti per prestiti agli agenti;

Uscita:

1° Crediti generali di massa restituiti alle Direzioni con prelievo dalla Cassa depositi e prestiti;

2° Anticipazioni ai profitti per prestiti agli agenti.

Profitti. — Entrata:

1° Interessi sui fondi in deposito;

2° Quote di paghe e di premi degli agenti licenziati od espulsi;

3° Rimborso di prestiti da parte degli agenti e anticipazioni dalla Massa per concessione di prestiti agli agenti;

4° Contributi per prestiti;

5° Casuali.

Uscita:

1° Prestiti agli agenti e restituzione alla Massa di anticipazioni ricevute per i prestiti agli agenti;

2° Sussidi comuni ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti;

3° Sussidi e borse di studio a figli di agenti;

4° Saldo di crediti inesigibili per massa o mensa;

5° Casuali e spese di gestione.

CAPO III. — *Gestione del Fondo generale del Corpo.*

Art. 232. — *Impiego del Fondo generale del Corpo* (ex art. 231).

I fondi della massa generale del Corpo e dei profitti servono esclusivamente per fare fronte ai pagamenti di cui ai precedenti articoli e non debbono essere distratti per qualsiasi altro uso sotto la responsabilità degli uffici da cui sono gestiti.

Art. 233. — *Pagamenti* (ex art. 232).

Ogni qualvolta occorra di fare pagamenti sul Fondo massa generale, sui crediti di massa individuali o sui profitti, le Direzioni effettuano il ritiro della somma necessaria dalla Cassa postale, se non possono provvedervi con operazione di conto corrente postale, traendo corrispondenti assegni o postagiri.

L'Amministrazione centrale provvede ai pagamenti per massa o per profitti, a seconda dei casi, emettendo ordinativi da commutarsi in mandati della Cassa depositi e prestiti, o traendo postagiri od assegni di conto corrente postale.

Art. 234. — *Controllo sulla gestione* (ex art. 233).

Presso le Direzioni carcerarie, quando la gestione del Fondo è affidata al funzionario incaricato del servizio contabile, questi tiene i registri ed i libretti relativi e la sorveglianza sulle scritture è esercitata dal ragioniere capo, ove esiste, o dal direttore mediante il prescritto registro di controllo. Nelle carceri giudiziarie non aventi Direzione propria, il controllo e la sorveglianza sono esercitati dall'Autorità dirigente sull'impiegato da essa incaricato del servizio carcerario.

Presso il Ministero la sorveglianza della gestione è deferita al direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, od a chi, in sua mancanza, lo sostituisce, ed egli solo autorizza tutte le spese interessanti la gestione stessa.

Art. 235. — *Bilancio preventivo e consuntivo.*

Per le entrate e per le spese del Fondo generale del Corpo, è annualmente predisposto dall'Amministrazione centrale apposito bilancio preventivo per le riscossioni ed i pagamenti che si presumono per l'esercizio.

In base alle risultanze effettive dell'esercizio, e dopo la sua chiusura, sarà compilato il rendiconto consuntivo della gestione.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo del Fondo saranno presentati all'approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione ed al rendiconto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto a decorrere dall'esercizio 1933-34.

La gestione del fondo resta sottoposta al riscontro consuntivo della Corte dei conti.

Art. 236. — *Ricognizione del Fondo massa* (ex art. 234) (invariato).

Art. 237. — *Sussidi comuni, concessione pagamento* (ex art. 238) (invariato).

Art. 238. — *Prestiti, concessione* (ex art. 239).

I prestiti sono autorizzati dal Ministero con proprio decreto e possono essere concessi agli agenti che abbiano re-

golare condotta, che non risultino comunque in debito verso il Fondo di massa o verso i profitti, che abbiano cinque anni di servizio nel Corpo, e che ne facciano domanda al Ministero stesso.

La domanda, nella competente carta bollata, in conformità del modello n. 33, corredata dall'estratto matricolare dell'agente, dalla situazione del suo credito di massa e dalla dichiarazione di inesistenza di debito per prestiti precedenti, è trasmessa al Ministero dalla Direzione con il suo parere sulla opportunità della concessione.

Art. 239. — *Misura e pagamento dei prestiti* (ex articolo 240).

Gli agenti che posseggono crediti per quote di premi di rafferma, vincolate a norma dell'art. 24, possono ottenere prestiti sino all'importo massimo di L. 1000 in corrispondenza dell'importo delle quote stesse e purchè si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo.

La misura dei prestiti per gli agenti che non hanno ancora depositi vincolati per premi di rafferma è stabilita come appresso:

per i graduati: fino a L. 250 se abbiano il credito di massa di almeno L. 200, e fino a L. 150 nel caso tale credito risulti di almeno L. 100;

per le guardie scelte e semplici: fino a L. 200 se abbiano il credito di massa di almeno L. 100, e fino a L. 100 se il credito sia di almeno L. 50.

L'ammontare delle somme concesse in prestito è fatto tenere alle Direzioni dal Ministero mediante postagiro.

Art. 240. — *Restituzione* (ex art. 241) (invariato).

Art. 241. — *Contributi* (ex art. 242) (invariato).

Art. 242. — *Registrazione* (ex art. 243) (invariato).

Art. 243. — *Trasferimento delle partite di prestiti* (ex art. 244) (invariato).

Art. 244. — *Debito per cessazione dal servizio* (ex articolo 245) (invariato).

Art. 245. — *Rendiconto e versamento dei profitti* (ex art. 246).

Ogni fine di semestre le Direzioni devono compilare e trasmettere al Ministero il rendiconto della gestione dei profitti — Mod. 36 — a dimostrazione delle riscossioni effettuate nel semestre stesso e della rimanenza attiva di cassa da versarsi, contemporaneamente all'invio del rendiconto, all'Amministrazione centrale mediante postagiro.

Art. 246. — *Borse di studio, concessione* (ex art. 247) (invariato).

Art. 247. — *Misura, concorso* (ex art. 248) (invariato).

Art. 248. — *Pagamento* (ex art. 249).

Il pagamento delle borse e dei sussidi di studio viene eseguito per mezzo delle Direzioni carcerarie alle quali dal Ministero sono rimesse con postagiri le somme occorrenti.

Art. 249. — *Stanziamento di spese.*

Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle finanze, è annualmente stabilita, in base alle risultanze consuntive dell'esercizio precedente, la somma che può essere erogata nell'esercizio in corso per i vari titoli di spesa imputabili ai profitti. In correlazione sarà provveduto con decreto del Ministero delle finanze alla variazione — ove occorra — degli stanziamenti fissati in via provvisoria nello stato di previsione di cui al precedente articolo 235.

CAPO IV. — *Fondo per la mensa.*

Art. 250. — *Destinazione* (ex art. 251) (invariato).

Art. 251. — *Conto della mensa* (ex art. 252) (invariato).

Art. 252. — *Modo di erogazione del fondo mensa* (ex art. 253) (invariato).

Art. 253. — *Registri della mensa* (ex art. 254) (invariato).

Art. 254. — *Anticipazione per le spese di mensa* (ex articolo 255) (invariato).

Art. 255. — *Giustificazioni delle riscossioni e dei pagamenti* (ex art. 256) (invariato).

Art. 256. — *Fondo mensa degli agenti trasferiti* (ex articolo 257) (invariato).

Art. 257. — *Debiti di mensa degli agenti congedati* (ex art. 258) (invariato).

CAPO V. — *Contabilità.*

Art. 258. — *Scritture contabili* (ex art. 259) (invariato).

Art. 259. — *Conti correnti* (ex art. 260) (invariato).

Art. 260. — *Crediti inesigibili* (ex art. 261).

Sotto il titolo di crediti inesigibili si comprendono i debiti di massa e di mensa annullati con le modalità di cui al precedente art. 224 e quelli per prestiti eventualmente insoddisfatti dagli agenti usciti dal Corpo, e di cui non è stata possibile la sistemazione nei modi previsti per i debiti di massa o con corrispondente incameramento delle quote di premi di rafferma vincolati in garanzia.

Art. 261. — *Sistemazione crediti inesigibili.*

I debiti di massa e di mensa vengono rimborsati con disposizione dell'Amministrazione a carico dei profitti. Quelli per prestiti — quando non risulti responsabilità della Direzione per avere omesso le trattenute o le altre pratiche necessarie — vengono annullati.

Art. 262. — *Conto giudiziale.*

Il funzionario incaricato della gestione contabile — sia presso le Direzioni carcerarie, sia presso l'Amministrazione centrale — rassegna alla Corte dei conti entro il mese di settembre di ogni anno, od alla fine della sua gestione, per il tramite del Ministero, il conto giudiziale dei fondi degli agenti e dei profitti, con tutti i documenti giustificativi.

Al conto relativo agli stabilimenti carcerari vanno unite anche una copia della tabella degli assegni dovuti agli agenti nell'ultimo mese dell'esercizio o della gestione ed una copia del modello 36.

Le Direzioni delle carceri giudiziarie alle quali non è addetto il funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile inviano al Ministero, alla fine dell'esercizio ed in occasione di cambiamento del direttore, il conto suddetto insieme al verbale di consegna della Cassa.

Dove non esiste Direzione autonoma, il conto viene reso dall'Autorità dirigente. Col conto s'invia anche il verbale di verifica e di passaggio della Cassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1405.
Approvazione della convenzione addizionale 18 agosto 1932 per la parziale modifica degli atti di concessione della ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio e per l'armamento, completamento ed esercizio del secondo tronco Massalombarda-Imola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083, 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;
Visto il Nostro decreto 3 maggio 1914, n. 393, col quale venne approvata la convenzione 10 aprile 1914 per la concessione alla « Società italiana ferroviaria anonima costruzioni ed esercizi » della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Massalombarda per Imola a Castel del Rio;
Visti il decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 167, ed i Nostri decreti 8 agosto 1920, n. 1201, e 4 dicembre 1927, n. 2737, con i quali vennero approvati gli atti aggiuntivi alla nominata convenzione, rispettivamente in data 11 gennaio 1916, 29 luglio 1920 e 25 novembre 1927;
Uditi i pareri della Commissione istituita col decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 18 agosto 1932-X fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Santerno anonima ferroviaria » già « Società italiana ferroviaria anonima costruzioni ed esercizi », per la parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio e per l'armamento, completamento ed esercizio del secondo tronco Massalombarda-Imola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 325, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 settembre 1932, n. 1406.
Trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, che abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-1918, e che vengano collocati in ausiliaria, ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dal presente decreto:
a) quando il collocamento in ausiliaria derivi dall'aver raggiunto i limiti di età e gli ufficiali siano stati dichiarati idonei al grado superiore;
b) quando il collocamento in ausiliaria derivi dall'aver raggiunto i limiti di età e gli ufficiali non siano stati ancora scrutinati ai fini dell'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi abbiano compiuto 38 anni di servizio utile per la pensione;
c) quando, per gli ufficiali generali, il collocamento in ausiliaria derivi da esclusione definitiva dall'avanzamento, purchè gli ufficiali generali stessi abbiano compiuto 38 anni di servizio utile per la pensione, e semprechè non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria, col trattamento previsto dal presente decreto, può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) in servizio permanente effettivo, che, oltre ad aver diritto al computo delle campagne di guerra di cui al precedente articolo, contino almeno 38 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati agli effetti dell'avanzamento al grado superiore.
La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo organico.

Art. 3.

Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi d'avanzamento.

Art. 4.

I colonnelli inscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che abbiano tenuto durante la guerra 1915-1918, per un periodo ininter-

rotto di almeno sei mesi e lodevolmente, il comando mobilitato di un gruppo di squadriglie di aeroplani od idrovolanti o di un gruppo di dirigibili, oppure un comando mobilitato di unità equivalente o di rango superiore al comando di gruppo, e vengono collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in più dei limiti fissati per i pari grado che non si trovino nelle stesse condizioni.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento fatto dal presente decreto, all'ufficiale che avesse conseguito avanzamento per merito di guerra od a scelta, vengono attribuiti gli stessi anni di servizio effettivo che ha l'ufficiale che lo segue nel ruolo e che ha proseguito nella carriera a turno normale.

Art. 6.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale attualmente in ausiliaria, quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento previsto dal presente decreto sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1, ovvero, se collocati a loro domanda posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1931, n. 29, si trovavano, nel tempo, nelle condizioni di cui all'art. 2.

Art. 7.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo, e che si trovino nelle condizioni di cui al presente decreto, spetta, oltre agli assegni normali di pensione, una indennità annua:

per i colonnelli, di	L.	9.000
per i colonnelli che hanno per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi e lodevolmente tenuto in guerra un comando di cui all'art. 4, di	»	12.000
per i generali di brigata e gradi corrispondenti, di	»	12.000
per i generali di divisione e gradi corrispondenti, di	»	14.000
per i generali di squadra, di	»	16.000

Durante il tempo in cui gli ufficiali dall'ausiliaria sono richiamati in servizio temporaneo, perdono la indennità di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati in servizio ed appartenenti a tale posizione.

Art. 8.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento della indennità di ausiliaria concessa a mente del disposto del presente decreto, restando immutata quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione anzidetta.

Art. 9.

Il collocamento nell'ausiliaria col trattamento previsto dal presente decreto ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica. Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Del trattamento previsto dal presente decreto potranno altresì fruire gli ufficiali generali che siano collocati in ausiliaria dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri, quando il collocamento in quest'ultima posizione sia derivato da soppressione di posto organico.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 11. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 novembre 1932, n. **1407**.

Provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1932, sul decreto contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, in Patria e nelle Colonie o nelle isole dell'Egeo.

SIRE,

Con separato progetto, che viene pure sottoposto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, è ammessa e disciplinata la concessione dell'amnistia e dell'indulto anche per taluni reati preveduti nelle leggi penali militari, pur con le restrizioni che intendono far salve le particolari esigenze connesse con la specialità degli istituti militari e delle norme disciplinari che ne sono a fondamento.

A completare la serie dei provvedimenti di Sovrana clemenza varrebbe lo schema di decreto che mi onoro sottoporre ora alla Maestà Vostra, col quale si ammette che siano condonate totalmente o parzialmente punizioni riferentisi a mancanze non lesive del decoro e del prestigio dell'uniforme, commesse da militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in Patria e nelle Colonie, o nelle isole Egee.

I limiti entro cui si sono voluti contenere questi nuovi provvedimenti rispondono alle stesse esigenze delle quali ho più sopra fatto cenno. Essi valgono, inoltre, ad evitare che un qualunque aggravio all'Erario possa derivare dall'applicazione del decreto, che, se ammette in un solo caso la reintegrazione, limita peraltro tale beneficio al conferimento del grado, senza dar luogo a riammissione in servizio.

Non mi occorre rilevare l'alto significato che, nel quadro delle provvidenze volute in occasione delle ricorrenze celebrative di questi giorni, vengono ad assumere, nel loro complesso, i progettati provvedimenti di Sovrana clemenza; e perciò confido che, anche a quelli di cui tratta lo schema allegato, non sarà per mancare l'Augusta approvazione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le seguenti punizioni, già inflitte o da infliggersi, relative a mancanze commesse dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, in Patria e nelle Colonie o nelle isole dell'Egeo:

a) sospensione dall'impiego (esclusa quella di cui all'articolo 66 della legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni);

b) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia di cui al R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1403);

c) retrocessione dal grado:

ai sensi della lettera *a*) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito 24 giugno 1929;

o ai sensi della lettera *a*) n. 1 dell'art. 92 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 8 giugno 1931, n. 914, o della lettera *d*) n. 8 dell'articolo 216 del regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

o ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Tale condono è limitato solo al conferimento del grado senza dar luogo a riammissione in servizio;

d) passaggio alle compagnie di correzione, purchè esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 2.

Ai militari presentemente in servizio, sono condonate altresì le seguenti punizioni, purchè ancora da infliggersi, relative a mancanze commesse nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente art. 1:

a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'art. 41 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

b) dispensa dal servizio:

a senso della lettera *d*) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

o dell'art. 90 lettera *c*) n. 1 e 2 dell'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

o del 3° comma, parte prima, dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Art. 3.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro per i quali non possa essere applicato il condono di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 e che alla data del presente decreto si trovino incorporati nella 1ª compagnia di correzione (Pizzighettone), nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli tra gli individui suddetti che abbiano già terminato i loro obblighi di leva e alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 4.

La incorporazione definitiva nelle compagnie di correzione dei provenienti da altri corpi armati, i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però esclusi coloro che alla data del presente decreto siano latitanti.

Art. 5.

La permanenza temporanea nelle compagnie di correzione dei militari della Regia marina i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Art. 6.

Il condono di cui al presente decreto ha efficacia a tutti gli effetti del decreto stesso a decorrere dal 29 ottobre 1932-XI.

Art. 7.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, il Ministro competente potrà, caso per caso, con sua decisione insindacabile e inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua stessa data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1408.
Erezione in ente morale della Fondazione « Premio pittore Giovanni Battista Dell'Era », in Treviglio.

N. 1408. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Premio pittore Giovanni Battista Dell'Era », avente per iscopo di conferire annualmente uno o più premi al migliore od ai migliori alunni della Scuola professionale di disegno applicata alle arti e ai mestieri in Treviglio (Bergamo), dipendente dalla locale Società di mutuo soccorso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1932.
Norme per i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Jugoslavia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti ed a trasferimenti di valuta in Jugoslavia che si riferiscono sia direttamente sia indirettamente ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dalla Jugoslavia è tenuto a valersi esclusivamente degli Enti bancari operanti nel Regno.

I pagamenti ed i trasferimenti suddetti sono regolati dalle disposizioni dell'Accordo italo-jugoslavo del 22 ottobre 1932.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate originarie o provenienti dalla Jugoslavia, dovrà, entro 15 giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante, che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Jugoslavia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 4 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'articolo 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce proveniente o originaria dalla Jugoslavia deve preventivamente chiedere speciale nulla osta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 3 l'originale del nulla osta. Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esse dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate dal presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca del Carnaro.

Art. 6.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle vigenti leggi per la violazione e la inosservanza delle precedenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare all'Erario dello Stato, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 8.

Dalla data del presente decreto restano abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 settembre 1932 concernente i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Jugoslavia.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° novembre 1932-XI e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

(6873)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 704 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giuseppe Remigio, figlio di Carlo e di Bradicich Maria, nato a Lussinpiccolo il 1° ottobre 1868 e abitante a Pola, via Petrarca n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della fu Carlotta Desimon: Carlo, nato a Lussinpiccolo il 25 febbraio 1897; Maria, nata a Lussinpiccolo il 3 marzo 1900; Giuseppe, nato a Pola, il 6 novembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5521)

N. 705 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Veronica ved. Picinich, figlia del fu Simone e della fu Morin Anna, nata a Lussinpiccolo il 15 novembre 1862 e abitante a Brioni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto. a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5522)

N. 698 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Martino, figlio del fu Angelo e di Zuccon Maria, nato a Medolino (Pola) il 21 novembre 1897 e abitante a Medolino n. 178, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gracalich Antonia di Gregorio e fu Jucopila Antonia, nata a Medolino il 7 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5523)

N. 700 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Nicolò, figlio del fu Nicolò e di Chiraz Caterina, nato a Medolino (Pola) il 31 dicembre 1899 e abitante a Medolino n. 144, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Antonia di Giuseppe e di Lorenzin Maria, nata a Medolino il 4 giugno 1904 ed alla figlia Caterina, nata a Medolino il 12 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5524)

N. 706 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picunich Michele, figlio del fu Tomaso e di Agata Mezzulich, nato a Stignano il 21 settembre 1891 e abitante a Stignano n. 122, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Picconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bradamante Antonia di Antonio e di Anna Mihalevich, nata a Stignano il 12 febbraio 1894, ed ai figli: Michele, nato a Stignano il 26 novembre 1914; Carlo, nato a Pola il 21 maggio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5525)

N. 707 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pilepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pilepich Francesco, figlio del fu Vincenzo e di Gedrinovich Orsola, nato a Pola il 18 settembre 1880 e abitante a Pola, via Mutila n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Faveretto Maria di Giovanni e di Maria Cocchietto, nata a Pola il 1° novembre 1883, ed ai figli: Evelino, nato a Pola il 27 dicembre 1907; Silvano, nato a Fiume il 17 settembre 1909; Romana, nata a Pola il 19 aprile 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5526)

N. 649 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pelz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pelz Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Spenza Fiorina, nato a Pola il 27 aprile 1872 e abitante a Pola, via Piave n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pelzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Govich Francesca Caterina fu Antonio e fu Predonzan Maddalena, nata a Pirano il 6 gennaio 1872, ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 14 novembre 1899; Anna, il 6 novembre 1904; Tomaso, il 10 giugno 1907; Antonia, il 5 marzo 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5527)

N. 661 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perdez » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perdez Liberato, figlio di Giorgio e di Tromba Caterina, nato ad Altura (Pola) il 7 ottobre 1882 e abitante ad Altura n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perdessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perzan Maria di Antonio e di Martincich Pasqua, nata in Altura il 16 dicembre 1885, ed ai figli, nati ad Altura: Maria, il 13 maggio 1907; Anna, il 14 aprile 1909; Giovanni, il 23 aprile 1911; Antonio, il 13 ottobre 1914; Millan, il 23 agosto 1922; nonchè al nipote Silvano, illeg. di Maria, nato in Altura il 12 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5528)

N. 264 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rachich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rachich Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Caterina Voinich, nato a Medolino (Pola) il 9 giugno 1879 e abitante a Pola, via Medolino n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gallovich Maria fu Giovanni e di Elisabetta Jursetta, nata a Fianona il 25 ottobre 1885, ed ai figli nati a Medolino: Daniela, il 30 novembre 1908; Giovanni, il 22 giugno 1913; Antonio, il 14 gennaio 1915, nonchè alle figlie nate a Pola: Anna, il 28 gennaio 1921; Maria il 12 novembre 1922; Irene, il 6 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5529)

N. 270 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rakic » (Rachich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. (Rachich) Rakic Matteo, figlio di Antonio e di Pavich Giovanna, nato a Promontore (Pola) il 22 maggio 1894 e abitante a Promontore n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jurassin Maria fu Giovanni e di Micovillovich Giustina, nata a Promontore il 23 settembre 1896, e dai figli: Violetta, nata a Pola il 6 settembre 1926, ed ai figli nati a Promontore: Antonio, il 29 ottobre 1922; Nelea, l'8 novembre 1923; Maria, il 18 marzo 1925; Giovanni, il 25 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5530)

N. 640 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perziclas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Perziclas Anna ved. Perusco, figlia del fu Gregorio e della fu Caich Fosca, nata ad Altura (Pola) il 20 dicembre 1889 e abitante ad Altura n. 178, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persiglia » (Persiglia Anna ved. Perusco).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5431)

N. 641 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perziclas » è di origine italiana e che in forza dell'art 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perziclas Biagio, figlio del fu Giovanni e della fu Babich Oliva, nato ad Altura (Pola) il 25 gennaio 1881 e abitante a Lavarigo (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persiglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ussich Anna fu Antonio e fu Pavicich Giovanna, nata in Altura il 9 luglio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5532)

N. 633 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Maria Bilinch, nato a Stignano (Pola) il 6 giugno 1900 e abitante a Stignano n. 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mircovich Maria illegittima di Maria, nata a Dignano il 20 aprile 1904, ed ai figli: Vilma, nata a Stignano il 30 novembre 1924; Maria, nata a Pola il 26 dicembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5541)

N. 637 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Michele, figlio del fu Michele e di Cliba Caterina, nato a Stignano (Pola) l'11 ottobre 1886 e abitante a Stignano n. 72, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Michele, nato a Stignano dall'or defunta Eufemia Butcovich il 3 ottobre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5542)

N. 636 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Marco, figlio del fu Giovanni e della fu Kolich Maria, nato a Orbanich (Filippano) il 21 giugno 1891 e abitante a Pola, via Valpaganor n. 464, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5543)

N. 639 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Pietro, figlio del fu Matteo e di Marovich Eufemia, nato a Stignano (Pola) il 22 maggio 1908 e abitante a Stignano n. 119, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Matteo, nato a Stignano il 14 dicembre 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5544)

N. 632 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto,
Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Antonio, figlio del fu Antonio e di Biliuch Maria, nato a Stignano (Pola) il 10 novembre 1906 ed abitante a Stignano n. 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grubissich Francesca di Matteo e di Scattaro Eufemia, nata a Stignano il 15 marzo 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5545)

N. 665 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Perenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perenich Bortolo, figlio del fu Michele e di Zigman Maria, nato a Postumia il 20 agosto 1867 e abitante a Pola, via Medolino n. 73, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pereni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scomersich Elisabetta fu Francesco e di Depicolzuane Caterina, nata a Veglia il 27 aprile 1879, ed ai figli Francesco, nato a Ratschach il 1° marzo 1903; Bernardo, nato a Windisch-Feistritz (Stiria) il 12 novembre 1904; Carlo, nato a Veglia il 4 ottobre 1907; Mario, nato a Pola l'8 settembre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5546)

N. 976 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Pietro, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Madrussan, nato a Pisino il 14 giugno 1853 e abitante a Pola, via Emo n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Galante Fosca fu Martino e fu Galante Caterina, nata a Gallignana (Pisino) l'8 aprile 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5547)

N. 678 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Petz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Petz dott. Eugenio, figlio di Giuseppe e della fu Valeri Adelaide, nato a Zara il 26 febbraio 1872 e abitante a Pola, via Giulia n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossi Antona fu Nicolò e fu Seraschin Egidia, nata a Pola il 1° gennaio 1877, ed ai figli nati a Pola: Egidio, il 28 febbraio 1901; Ottorino, il 12 giugno 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5548)

N. 662 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perhat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perhat Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Hreglia Maria, nato a Carnizza (Dignano) il 10 aprile 1885 e abitante a Stignano (Pola) n. 80, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Licarich Maria di Antonio e di Sancovich Mattea, nata a Stignano il 13 gennaio 1891, ed ai figli nati a Stignano: Antonio, il 3 novembre 1919; Giuseppe, il 18 febbraio 1922; Pietro, il 3 aprile 1924; Giuseppina, il 18 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5549)

N. 654 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Percich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percich Antonio, figlio di Francesco e di Ghersinich Antonia, nato a Colmo (Rozzo) il 2 marzo 1886 e abitante a Pola, via dei Giapidi n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ghersinich Paolina di Gian Maria e di Serignas Antonia, nata a Colmo il 14 ottobre 1893, ed ai figli nati a Colmo: Marcello, il 15 luglio 1921; Maria, il 2 settembre 1922; Narciso, il 10 ottobre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5550)

N. 622 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petek » (Petech) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petek (Petech) Giuseppe, figlio del fu Andrea e della fu Cerovaz Barbara, nato a Gimino il 5 marzo 1876 e abitante a Pola (Lisignano n. 433), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Suran Eufemia di Giuseppe e di Bencich Caterina, nata a Vermo (Pisino) il 15 settembre 1889, ed al figlio Rodolfo della fu Calcich Eufemia, nato a Pola il 5 maggio 1911, ed alle figlie nate a Pola da Suran Eufemia: Maria, il 22 maggio 1920; Emilia, il 24 ottobre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5551)

N. 670 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Preghel » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Preghel Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Juricich Maria, nato ad Albona il 31 ottobre 1881 e abitante a Pola, via Cerere n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Preghelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marzaros Maria fu Giuseppe e fu Marzaros Anna, nata ad Albona il 4 agosto 1885, ed al figlio Antonio, nato a Pola il 5 marzo 1906, ed ai figli nati ad Albona: Angelina, il 19 febbraio 1908; Emma, il 2 luglio 1911; Pietro, il 4 dicembre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5552)

N. 813 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pusar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Pusar Lucia ved. Lanza, figlia di Giovanni e di Bason Maria, nata a Gallignana (Pisino) il 23 dicembre 1894 e abitante a Pola, Monte Bussoler n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Posari » (Posari Lucia ved. Lanza).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Posari » anche ai figli di Lucia, nati a Pola: Alberto, il 27 aprile 1924; Enrico, il 6 novembre 1927; Eustelio, il 21 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5553)

N. 327 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radolovich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Maddalena Radolovich, nato a Marzana (Dignano) il 18 gennaio 1907 e abitante a Monticchio (Pola) n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

37° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 47, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 ottobre 1932, n. 2228, lib. 1, vol. 515, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Girolamo Ascenzio Morales, domiciliato a Modica, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Streppenoso Morales », sita in territorio del comune di Modica, provincia di Ragusa. Estensione ettari 20.73.15.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 50, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 ottobre 1932, n. 2149, lib. 1, vol. 17, col quale al sig. Chiappori Filippo fu Giuseppe, domiciliato a S. Pietro Montagnon (Padova) è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle due sorgenti site in località « Centro » o « Antiche Terme » nel territorio del comune di S. Pietro Montagnon, provincia di Padova. Estensione ettari 0.88.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 211, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 settembre 1932, n. 1887, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Gabba e Miglietta, Fabbrica Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Cappelletta » nel territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 8.77.

Decreto Ministeriale 18 agosto 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1932, reg. n. 2 Corporazioni, foglio n. 222, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 settembre 1932, n. 1886, lib. 1, vol. 17, col quale alla Soc. an. « Italcementi » Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cornoncello » nel territorio del comune di Tavernola, provincia di Bergamo. Estensione ettari 25.47.04.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 261, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 ottobre 1932, n. 2230, lib. 1, vol. 17, col quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti site in località « Ferrarelle » nel territorio dei comuni di Riardo e Teano, provincia di Napoli, è accordata in perpetuo all'avv. Marrocco Edoardo fu Bernardino di Pietromelara, e trasferita alla Società italiana « Acqua minerale Ferrarelle », rappresentata dal suo consigliere delegato cav. avv. Francesco Violati, domiciliato presso lo Stabilimento Acqua Minerale Ferrarelle, in comune di Riardo, provincia di Napoli. Estensione ettari 16.63.35.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 260, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 10 ottobre 1932, n. 2284, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta ing. Giulio Martelli con sede in Milano, e domicilio eletto in Collio, provincia di Brescia è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di fluorina siti in località denominata « Torgola » nel territorio del comune di Collio, provincia di Brescia. Estensione ettari 18.74.60.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 257, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1932, n. 2424, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Arcadio De Muccio e figli, rappresentata dal comm. dott. Lepore Francesco fu Rafaele, domiciliato in Roma, ed agli effetti del presente decreto in Riardo presso la casa degli eredi Arcadio De Nuccio, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua acidula-alcalina della sorgente « Pliniana » sita in località Caldana nel territorio del comune di Riardo, provincia di Napoli. Estensione ettari 0.21.60.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 288, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 4 ottobre 1932, n. 2148, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società Marchino e C. di dott. Ottavio Marchino e C., con sede a Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti nelle località « Besso-Caligaris-Migliavacca-Gallina e Porta Vetriata » nel territorio dei comuni di Casale e S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 49.54.70.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 279, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 24 ottobre 1932, n. 2638, lib. 1, vol. 17, col quale alla Soc. An. Italiana Acque e Terme, con sede in Roma, rappresentata dal suo presidente comm. Luigi Adacher, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua acidula-carbonato-calcica delle sorgenti site in località « Fiume Arrone » nel territorio del comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma. Estensione ettari 6.32.70.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 324, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1932, n. 2425, lib. 1, vol. 17, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Giuseppe di Salvo fu Luigi, domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Chiavitteri » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.97.05.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 316, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1932, n. 2427, lib. 1, vol. 17, col quale agli eredi del conte Ignazio Testasecca rappresentati dal conte Vincenzo Testasecca, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Saponaro Casa Santi » sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 68.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 317, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1932, n. 2426, lib. 1, vol. 17, col quale al condominio rappresentato dal conte Vincenzo Testasecca, domiciliato a Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Juncio Testasecca » sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 46.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 330, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1932, n. 2428, lib. 1, vol. 17, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Giovanni Cinnirella fu Andrea, domiciliato a Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Juncio Cinnirella » sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 2.05.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 325, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 14 ottobre 1932, n. 2429, lib. 1, vol. 17, col quale ai condomini eredi dei coniugi Pietro Notarbartolo Beccadelli Duca di Villarosa e Costanza Moncada Duchessa di Villarosa, rappresentati dall'amministratore giudiziario marchese Francesco Arezzo di Celano, domiciliato elettivamente in Villarosa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Pagliarello » sita in territorio dei comuni di Enna e Villarosa, provincia di Enna. Estensione ettari 35.70.

(6870)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 25 ottobre 1932-X il sig. dott. Redi Arturo fu Lodovico, notaio residente ed esercente in Arezzo, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6868)

Con decreto del Ministro per le finanze in data 27 ottobre 1932-X il sig. dott. Gelletich Federico fu Giovanni, notaio residente ed esercente in Fiume, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6869)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.